

**DEFINIZIONI**

Ai fini delle presenti Condizioni Generali i seguenti termini hanno il significato indicato:

“**Avio**” deve intendersi il Gruppo Avio, ovvero la Società Avio S.p.A. e tutte le Società controllate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile nonché altre imprese controllate ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 9/4/1991, n. 127. Ogni Società facente parte del Gruppo Avio è titolare dei diritti ed obblighi nei confronti del Fornitore scaturenti dalle presenti Condizioni Generali e dall’Ordine di Acquisto/Contratto ad esso connesso;

“**Fornitore**” si intende qualsiasi società, associazione o individuo verso cui viene emesso un Ordine/Contratto di Acquisto da parte di Avio ;

“**Ordine di Acquisto**”: il documento emesso da Avio per una specifica fornitura di beni e/o servizi, soggetto alle presenti Condizioni Generali ed ai documenti indicati nel testo dell’Ordine di Acquisto stesso (di seguito indicato come “Ordine”)

“**Subfornitore/Subappaltatore**” si intende qualsiasi società, associazione o individuo che ha un Ordine/Contratto con il Fornitore per la fornitura di manodopera o di altri beni o servizi da erogare in relazione ad un Ordine/Contratto.

“**Parte/i**” si intendono Avio ed il Fornitore

“**Contratto Quadro**” si intende un Ordine Aperto (chiamato anche Ordine a Valore) per forniture che prevedono l’utilizzo di attività continuativa di prestazioni, in un arco temporale specificato sull’Ordine stesso (di seguito indicato come “Contratto”)

1. GENERALITÀ

1.1 Il Fornitore si impegna ad eseguire, con propria organizzazione di mezzi e di personale - professionalmente adeguato e quantitativamente sufficiente -, il servizio appaltatogli dall’Avio così come descritto nelle presenti Condizioni Generali d’acquisto di Servizi e nelle Condizioni Specifiche d’appalto – Capitolati tecnici -, nella Documentazione Tecnica ed in ogni altro documento che, allegato o citato sul Contratto/Ordine, ne forma parte integrante.

1.2 I termini e le condizioni qui di seguito espressi definiscono e disciplinano i reciproci diritti, obbligazioni e responsabilità nascenti tra le Parti in materia di acquisto dei servizi che il Fornitore dovrà eseguire in conformità all’Ordine/Contratto emesso da Avio, ivi compresi appalti di prestazione intellettuale, contratti d’opera intellettuale per attività da svolgere all’interno e all’esterno degli Stabilimenti Avio, e Software (di seguito “Servizi”).

1.3 Le tipologie di appalto sono regolate dalle Condizioni specifiche che fanno parte della documentazione contrattuale.

1.4 Documentazione Contrattuale. I documenti contrattuali (di seguito, congiuntamente, “Documentazione Contrattuale”) elencati in ordine di priorità sono identificati come segue:

- (i) Contratto/Ordine
- (ii) Condizioni Generali di acquisto di servizi
- (iii) Condizioni Specifiche d’appalto - capitolati tecnici

1.5 Il Contratto/Ordine è emesso dalla Avio e non è cedibile, in tutto o in parte, a terzi.

1.6 Il Contratto/Ordine si intende accettato dal Fornitore al ricevimento da parte della Avio, entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di emissione Contratto/Ordine dell’accettazione scritta e senza riserve da parte del Fornitore. Trascorsi i 7 (sette) giorni lavorativi

dalla data emissione del Contratto/Ordine o essendo stato iniziato nel frattempo il Servizio richiesto nel Contratto/Ordine, varrà il principio del silenzio assenso per cui il Contratto/Ordine sarà considerato integralmente accettato senza riserve dal Fornitore.

Se il Fornitore solleverà eccezioni antecedentemente all’inizio dell’effettuazione del Servizio oggetto del Contratto/Ordine, ma non oltre i 7 (sette) giorni dalla data emissione Contratto /Ordine, il Contratto/Ordine stesso non potrà intendersi perfezionato fino ad approvazione da parte di Avio delle eccezioni sollevate. In mancanza di accettazione da parte di Avio delle eccezioni sollevate dal Fornitore, il Contratto/Ordine s’intenderà non perfezionato senza alcun onere per Avio per eventuali azioni intraprese dal Fornitore nel frattempo.

1.7. Per i Contratti/Ordini che riporteranno la seguente dichiarazione *“Il materiale (o prestazione) oggetto del presente Contratto/Ordine è destinato alle costruzioni aerospaziali militari ed è pertanto soggetto alla sorveglianza dell’Autorità Militare”*, il Fornitore si dovrà attenere alle disposizioni specifiche emesse in materia dalle competenti Autorità.

1.8. L’eventuale inadempienza del Fornitore nei confronti dei propri dipendenti degli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi obbligatori ovvero alla osservanza delle disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza e salute dei lavoratori, darà facoltà a Avio di procedere alla risoluzione (ex art. 1456 c.c.) del Contratto/Ordine, fermo restando il risarcimento di ogni danno subito da Avio.

1.9 E’ fatto espresso divieto al Fornitore di eseguire qualsivoglia attività o servizio in assenza di precisa autorizzazione scritta da parte dell’Ufficio Acquisti Avio, ovvero in assenza di ricezione e/o sottoscrizione di un Contratto/Ordine.

In caso di violazione della presente disposizione Avio provvederà all’immediata cancellazione del Fornitore dall’Albo Fornitori/Anagrafica Avio e non riconoscerà alcun corrispettivo al Fornitore stesso per l’attività o servizio eventualmente prestato.

1.10 Le presenti Condizioni Generali prevarranno su eventuali condizioni generali o particolari di vendita del Fornitore, anche qualora siano state espressamente accettate da Avio e salvo diversa espressa indicazione nell’Ordine/Contratto di Acquisto relativo.

2. DISEGNI ED ALTRI DOCUMENTI TECNICI ED ATTREZZATURE SPECIFICHE

2.1 La Documentazione Contrattuale può essere integrata da:

- (i) Norme Avio
- (ii) Documentazione Tecnica Avio
- (iii) Elaborati Grafici Avio

2.2 Le indicazioni e le prescrizioni riportate sui Documenti Contrattuali, di cui al punto 1.4, si integrano e completano vicendevolmente, con ordine di precedenza in riferimento alla loro elencazione e salvo quanto diversamente stabilito nell’Ordine/Contratto.

2.3 Gli elaborati allegati alle Condizioni Specifiche, rappresentano le linee generali di sviluppo del progetto e contribuiscono a conferire al Fornitore elementi per le opere da eseguire.



2.4 Tutti gli elaborati e la Documentazione Tecnica consegnati dalla AVIO al Fornitore e quelli predisposti dal Fornitore per l'esecuzione del Servizio restano di esclusiva proprietà della AVIO.

2.5 Il Fornitore si obbliga ad usare i suddetti documenti unicamente per le finalità indicate nel Contratto/Ordine.

2.6 In relazione ad essi il Fornitore, anche dopo la cessazione del Contratto/Ordine, è tenuto a:

- (i) conservarli con la massima cura e riservatezza e in caso di richiesta restituirle all'Avio;
- (ii) contraddistinguerli come di proprietà dell'Avio nel caso in cui quest'ultima non vi abbia già provveduto;
- (iii) non riprodurli e/o copiarli, se non nei limiti autorizzati dall'Avio e non rivelarne il contenuto a terzi fino a che esse non siano divenuti di dominio pubblico per fatto non imputabile al Fornitore;
- (iv) non domandare brevetti o altro tipo di privativa industriale che in ogni modo, qualora siano domandati e concessi, dovranno essere ceduti in proprietà esclusiva all'Avio;
- (v) non produrre, far produrre e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, particolari disegnati o fabbricati sfruttando i documenti di cui sopra;
- (vi) imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti, Subappaltatori o fornitori, qualora autorizzato dall'Avio a trasmettere le informazioni tecniche di cui sopra, nell'ambito dell'esecuzione del Contratto/Ordine.

3. CONSEGNA

3.1 I Servizi dovranno essere ultimati e/o consegnati entro i tempi previsti nel Contratto/Ordine e/o secondo quanto indicato nella Documentazione Contrattuale. L'attività dovrà essere consegnata al responsabile dell'Ente competente/richiedente, mediante Verbale Ultimazione Lavori, che non costituirà accettazione dell'attività oggetto del Servizio. Solo dopo la firma per benessere da parte dell'ente richiedente, lo stesso provvederà ad emettere lo SAL (Stato Avanzamento Lavori) e la certificazione del compimento del Servizio.

3.2 Avio è tenuta ad accettare unicamente i quantitativi e le tipologie di Servizi richiesti.

3.3 L'eventuale accettazione da parte della Avio di quantità o tipologie di Servizi diversi dall'ordinato dovrà essere in ogni caso pattuita espressamente.

3.4 Ogni eccedenza o differente tipologia di Servizi che non sia stata preventivamente accettata dalla Avio o sia stata accettata erroneamente dalla Avio, sarà, ove possibile, restituita al Fornitore a spese e a rischio dello stesso.

3.5 I termini/programmi di consegna pattuiti sono vincolanti ed essenziali e, rispetto ad essi, non sono ammessi né ritardi né anticipi.

3.6 Avio si riserva comunque il diritto di variare od annullare, in qualunque momento, le quantità o le tipologie di Servizi ordinati o le date di consegna senza che il Fornitore possa pretendere un compenso aggiuntivo, salvo il riconoscimento dei costi dimostrabili già sostenuti in buona fede dal Fornitore prima di dette variazioni, e non recuperabili dallo stesso.

3.7 In caso di ritardi di consegna o di effettuazione dei Servizi, non dovuti a cause di forza maggiore, il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Avio i motivi del ritardo, indicando nel

contempo l'effettivo impatto sul Servizio e le nuove migliori date di consegna.

3.8 La disponibilità o meno di tale informazione sarà tenuta in debito conto nella situazione d'applicazione delle penali per ritardi di consegna di cui all'art. 8. delle presenti Condizioni Generali.

3.9 Nel caso in cui l'esecuzione del Contratto/Ordine sia impedita dal verificarsi di comprovate circostanze di forza maggiore (art 9), i termini di consegna o di prestazione dei Servizi si intendono prorogati e il nuovo termine verrà stabilito di comune accordo tra le Parti in relazione all'impedimento, e sempreché il Fornitore abbia informato tempestivamente Avio dell'insorgere della circostanza di forza maggiore e abbia preso tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti salvo il diritto delle Parti di recedere dal Contratto/Ordine nel caso previsto nella clausola 16.8.

3.10 Il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente e formalmente alla Avio ogni e qualsivoglia causa di impossibilità temporanea e/o parziale – ivi compreso uno stato di difficoltà economica tale da porre in pericolo l'adempimento regolare della fornitura di Beni o Servizi – che si dovesse verificare nel corso dell'espletamento dell'Ordine/Contratto.

In questo caso, Avio assumerà le decisioni del caso in ordine di tempo e di stato, alle quali il Fornitore dovrà attenersi.

3.11 Il Fornitore si impegna, altresì, a comunicare immediatamente alla Avio eventuali sopravvenuti impossibilità definitive che possano rendere non più attuabile l'affidamento di ulteriori forniture, ferma restando – in ogni caso – la puntuale ultimazione e consegna dei lavori già assunti ed in corso.

4. QUALITÀ DEI SERVIZI

4.1 Il Fornitore dichiara di avere, e si impegna a mantenere, un Sistema di Gestione per la Qualità in accordo alla ISO 9001 ed in accordo alla EN 9100 (in caso siano richieste attività di progettazione) e successive evoluzioni che lo stesso dichiara di conoscere.

4.2 In particolare, il Fornitore dovrà dare evidenza della certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità in accordo alle norme internazionali, rilasciato da un organismo accreditato, conformemente a quanto stabilito da Norme od Istruzioni specificate sull'Ordine/Contratto e coerenti con il Sistema Qualità di Avio.

4.3 La semplice consegna dei Servizi ordinati non significa accettazione da parte di Avio degli stessi, che avviene solamente dopo l'accertamento, da parte degli Enti preposti Avio, delle sue effettive condizioni (tra cui quantità e qualità) e del pieno rispetto di tutti i requisiti applicabili, ivi compresa la completezza della documentazione in accompagnamento secondo quanto richiesto all'art. 10 delle presenti Condizioni Generali.

4.4 Ove Avio giudicasse il Servizio eseguito dal Fornitore non soddisfacente e/o conforme ai più elevati standard del settore aerospaziale, quest'ultimo sarà tenuto alla sua revisione, anche totale, senza che ciò gli dia diritto ad alcun compenso.

4.5 La denuncia di eventuali vizi e/o difetti del Servizio potrà in ogni caso essere fatta dalla Avio entro 12 (dodici) mesi dalla ricezione del Servizio anche se questo fosse già stato comunque usufruito e le fatture relative pagate.



4.6 Tale termine si estende a 24 (ventiquattro) mesi in caso di vizi e/o difetti riscontrati eventualmente anche dall'utilizzo da parte di Clienti della Avio, in base all'art. 5 delle presenti Condizioni Generali.

4.7 Non si applicherà neppure la limitazione dei 24 (ventiquattro) mesi qualora preventivamente, contestualmente o successivamente alla consegna del Servizio, Avio abbia concordato un pacchetto di manutenzione ed implementazione.

4.8 In presenza di Servizi non accettati al ricevimento o comunque rivelatesi affetti da vizi per quanto agli articoli precedenti, la Avio avrà, a sua scelta una o più delle seguenti facoltà:

- (i) ottenere dal Fornitore servizi/prestazioni supplementari in ordine ai predetti Servizi, da effettuarsi presso il Fornitore o presso Avio ed a carico dello stesso fornitore, per renderli accettabili e/o rimuovere vizi e/o difetti. Sarà facoltà della Avio applicare le penalità relative ai ritardi di consegna, secondo le modalità previste dall'art. 8;
- (ii) rivalersi sul Fornitore in ordine alle spese sopportate da essa stessa e/o, da eventuali terzi incaricati da Avio, o dal proprio Cliente finale;
- (iii) risolvere il Contratto/Ordine per la parte oggetto di contestazione od anche per intero qualora Avio non sia più interessata alla prestazione, con riserva di richiedere al Fornitore il risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

5. GARANZIA

5.1 Il Fornitore garantisce i Servizi esenti da qualsiasi vizio e/o difetto per il periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di ricezione presso Avio.

5.2 In ogni caso, sempre che detti vizi e/o difetti vengano denunciati durante il periodo di garanzia, Avio ha diritto di richiedere, oltre a quanto previsto all'art. 4, il risarcimento dei maggiori danni derivanti dalla non idoneità di quanto acquistato (quali, a mero titolo esemplificativo, il rimborso delle spese per fermi produzione, campagne di richiamo verso i Clienti di Avio ecc.).

6. MODIFICHE DEI SERVIZI

6.1 Avio si riserva di richiedere la variazione di quanto ordinato e/o la modifica dei Servizi.

6.2 Avio si riserva il diritto di annullare le forniture senza che il Fornitore possa pretendere un compenso aggiuntivo salvo il riconoscimento dei costi dimostrabili già sostenuti in buona fede dal Fornitore prima di detta variazione e non recuperabili dallo stesso.

7. SUBAPPALTO

7.1 Il Fornitore non può dare in subappalto il Servizio, né parte di esso, se non previa autorizzazione scritta della Avio. Il mancato rispetto di tale clausola determinerà la risoluzione immediata del Contratto /Ordine.

7.2 Nel caso in cui Avio conceda deroga scritta al divieto di subappalto, l'autorizzazione non esonera il Fornitore dai suoi obblighi, oneri e responsabilità derivanti dal Contratto/Ordine.

7.3 Il Fornitore comunque rimane l'unico responsabile nei confronti della Avio per l'esatta esecuzione dei Servizi che fossero affidati a terzi. Nel caso in cui il Fornitore riceva l'autorizzazione di cui al punto 7.1, dovrà incorporare nei relativi contratti sottostanti, i termini e le condizioni di cui alle presenti Condizioni Generali.

8. RITARDI DI CONSEGNA E PENALITÀ RELATIVE

8.1 I ritardi nelle consegne (anche parziali) imputabili al Fornitore, abilitano Avio, ai sensi dell'art. 1382 c.c., ad applicare una penalità in ragione del 3% del valore dell'Ordine/Contratto per ogni settimana intera di ritardo, sino ad un massimo del 10% del valore dell'Ordine/Contratto (salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni).

8.2 Qualora il ritardo superasse il 10% del periodo coperto da Ordine/Contratto, Avio, salvo sempre il diritto al risarcimento degli ulteriori danni, potrà a sua scelta:

- (i) ritenere risolto di pieno diritto l'Ordine/Contratto, nel qual caso basterà che la Avio ne dia notizia al Fornitore,
- (ii) approvvigionare altrove ed in qualunque tempo l'oggetto del Servizio (e ciò anche all'infuori dei casi previsti dall'art. 1516 c.c.) addebitando al Fornitore il costo delle spese sostenute.

9. FORZA MAGGIORE

9.1 Nel caso in cui il puntuale adempimento dell'Ordine/Contratto sia impedito da un evento di forza maggiore, la Parte colpita da detto evento non risponderà di tale inadempimento per un periodo di tempo da concordarsi tra le Parti, avendo riguardo alla natura dell'evento medesimo.

9.2 Un evento di forza maggiore non può essere invocato laddove sia insorto successivamente alla scadenza del termine per l'adempimento originariamente pattuito.

9.3 La Parte colpita dall'evento di forza maggiore dovrà darne immediata comunicazione scritta all'altra Parte entro tre (3) giorni dal verificarsi dell'evento, dichiarando la natura dell'evento di forza maggiore e le ragioni che causano il ritardo o l'impossibilità di adempiere l'Ordine/Contratto. Essa sarà chiamata a porre in essere tutti i provvedimenti ragionevolmente atti a evitare o minimizzare gli effetti dell'evento di forza maggiore.

9.4 Per evento di forza maggiore si intende ogni evento al di fuori della ragionevole sfera di controllo della Parte colpita da detta circostanza e tale da pregiudicare la corretta esecuzione di una o più delle prestazioni oggetto dell'Ordine/Contratto, come ad esempio: calamità naturali, guerre, atti terroristici, epidemie.

Lo sciopero è considerato causa di forza maggiore quando è generale, di carattere nazionale, regionale o provinciale ed ha interessato direttamente il Fornitore.

9.5 Qualora la circostanza di forza maggiore sia ragionevolmente tale da non consentire ad Avio di far fronte ai propri fabbisogni e necessità e sia tale da causare una sospensione della produzione, Avio avrà la facoltà recedere dall'Ordine/Contratto, ovvero di approvvigionarsi temporaneamente delle merci oggetto dell'Ordine/Contratto presso fornitori terzi, laddove la stessa ritenga, a proprio insindacabile giudizio, che detta soluzione risulti la più appropriata per salvaguardare i propri interessi.

9.6 Si precisa che, in nessun caso, saranno considerati causa di forza maggiore i ritardi dei Subfornitori.

10. FATTURE

10.1 Ciascuna fattura, che potrà riportare i prodotti e/o le prestazioni di uno o più Ordini/Contratti, dovrà riportare:

- (i) il codice del Fornitore reperibile sull'Ordine/Contratto;
- (ii) il numero dell'Ordine/Contratto ed il numero dei rimessi relativi, il numero di riga dell'Ordine/Contratto cui la fattura si riferisce;



- (iii) l'elencazione dei Servizi consegnati, nella progressione dei rimessi;
- (iv) appoggio bancario completo delle coordinate.

11. PAGAMENTI

11.1 Avio procederà al pagamento, nel modo ed alla scadenza pattuiti, subordinatamente al:

- completamento, con esito positivo, dei controlli di accettazione di cui all'art 4 delle presenti Condizioni Generali d'Acquisto relativo alla "Qualità dei Servizi"; e
- ricevimento di un estratto conto mensile elencante le fatture in scadenza entro il mese successivo, con l'indicazione dell'appoggio bancario completo delle coordinate.

11.2 Il pagamento deve intendersi comprensivo di costi di imballaggio e trasporto; i termini di pagamento potranno essere modificati solo previo accordo scritto tra Avio e il Fornitore.

11.3 E' fatto espresso divieto al Fornitore di emettere tratte e/o ricevute bancarie per il pagamento dei Servizi. In ogni caso se tratte e/o ricevute bancarie venissero emesse, esse non verranno ritirate ed il Fornitore sarà ritenuto responsabile di tutti i danni derivanti dal mancato ritiro suddetto.

11.4 Si conviene inoltre espressamente che il credito derivante dalla fornitura del Servizio non potrà essere oggetto di cessione o di delegazione sotto qualsiasi forma.

11.5 Qualora Avio accerti la violazione del comma precedente da parte del Fornitore, Avio sarà legittimata a trattenere a titolo di risarcimento una somma pari al 3% dell'importo della fattura ceduta sino ad un massimo del 10% del valore dell'ordine/contratto.

11.6 Qualora Avio, in presenza delle condizioni di cui all'art. 11.1, ritardasse il pagamento di oltre 30 (trenta) giorni lavorativi e salvo non si tratti di materiale classificato come militare -, il Fornitore sarà legittimato ad un interesse di mora pari al tasso Euribor maggiorato di 1 (uno) punto ma in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 in materia di pagamento nelle transazioni commerciali.

12. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE, INTELLETTUALE E RISERVATEZZA

12.1 Il Fornitore deve comunicare prontamente alla Avio qualsiasi invenzione che il proprio personale abbia ideato durante l'esecuzione del Servizio e che sia basata su nozioni tecniche della Avio.

12.2 Il Fornitore conferisce alla Avio una licenza irrevocabile, non esclusiva, valida in tutto il mondo, gratuita, per tali invenzioni, scoperte o miglioramenti, unitamente al diritto di estendere tale licenza ad altri senza dover darne comunicazione al Fornitore.

12.3 Il Fornitore è tenuto a comunicare immediatamente alla Avio se è titolare o licenziatario di diritti di proprietà industriale afferenti la progettazione e/o la tecnologia del Servizio, nonché tutte le indicazioni necessarie per individuare i diritti stessi.

12.4 Inoltre, in base ai risultati delle indagini esperite (a cura del Fornitore) nel settore di destinazione dei prodotti commessi, il Fornitore è altresì tenuto a non eseguire i Servizi in contravvenzione a brevetti o licenze appartenenti a terzi e si assume l'onere di definire eventuali controversie promosse da terzi, che dovessero sorgere su tale materia.

12.5 Il Fornitore è sollevato da ogni responsabilità quando la progettazione e/o la tecnologia siano fornite dalla Avio la quale, in tal caso, si assume la responsabilità e l'onere di definire eventuali controversie promosse da terzi che protestino violazioni di diritti di proprietà industriale.

12.6 Nel caso in cui, in collegamento con lavori di ricerca, progettazione, sperimentazione o sviluppo, effettuati per una particolare attività/item oggetto di Ordine/Contratto da parte di Avio, il Fornitore realizzi invenzioni, brevettabili o meno, ne darà comunicazione ad Avio e, su richiesta di quest'ultima, metterà a disposizione della medesima ogni documentazione e informazione necessaria o utile per la relativa attuazione produttiva salvo diversa preventiva pattuizione scritta nel momento in cui lo studio e/o la fornitura del particolare vengono proposti o accettati dal Fornitore, salva, ove del caso, l'applicazione dell'art. 2, salvi i diritti del Fornitore derivanti dai titoli di proprietà industriale comunicati alla Avio in conformità con il precedente comma 12.1

In relazione a tali invenzioni ed ai relativi titoli di proprietà industriale, si intenderanno automaticamente concessi alla Avio il diritto di licenza per la produzione (diretta o per tramite di terzi), la vendita e l'uso in Italia e all'estero, per impiego su prodotti Avio.

12.7 Il Fornitore si obbliga, ove richiesto dalla Avio, a chiedere l'idonea proprietà dell'invenzione in Italia e nei principali paesi esteri, oppure a consentire alla Avio di farlo, in nome e per conto del Fornitore.

12.8 Nel caso in cui il lavoro di ricerca, progettazione, sperimentazione o sviluppo sia effettuato dal Fornitore in esecuzione di uno specifico incarico della Avio, l'invenzione o i relativi titoli di proprietà industriale, i disegni e in genere i risultati tecnici saranno di proprietà di Avio, sempreché l'incarico sia stato affidato a titolo oneroso.

12.9 Avio avrà ogni diritto di proprietà intellettuale incluso in ogni materiale che sia sviluppato, concepito, scritto, creato, sviluppato, trasformato in pratica e/o consegnato dal Fornitore alla Avio durante la fornitura del Servizio ivi compresi, senza limitazione alcuna, relazioni, prodotti software e/o la relativa Documentazione creati, sviluppati e/o consegnati dal Fornitore salvo diverso accordo nelle specifiche d'appalto. Avio sarà pertanto proprietaria di tutta la proprietà intellettuale, ivi compresi tutti i copyright, sviluppi, invenzioni, scoperte, miglioramenti, idee, tecniche, tecnologie e/o know-how incorporati in tale Servizio.

12.10 Il Fornitore concede alla Avio il diritto e la licenza non esclusiva, irrevocabile e non trasferibile dell'uso del Software, know-how e copyright che, in deroga al precedente paragrafo, rimane di proprietà esclusiva del Fornitore in base alle Condizioni Specifiche d'appalto.

12.11 La licenza di cui al punto precedente, comprende il diritto di Avio di usare tale prodotto ad uso esclusivamente interno e, in merito alla Documentazione, di farne delle copie ed utilizzarle solo in rapporto con il Cliente .

12.12 Ai fini del presente articolo e in riferimento all'uso interno, non sono considerati terzi le società del Gruppo Avio, ossia le società controllanti di o controllate da Avio, le società collegate ad Avio o quelle sotto il comune controllo della stessa società controllante Avio.

12.13 L'utilizzo del nome e/o marchio(i) (compresi logo e simbolo) di Avio ad opera del Fornitore nello svolgimento di attività



commerciale, pubblicitaria e quant'altro, dovrà avvenire previa autorizzazione scritta e in conformità a quanto pattuito di volta in volta per iscritto con Avio.

12.4 Salvi diversi accordi di riservatezza eventualmente sottoscritti fra le Parti, il Fornitore garantisce che le informazioni di natura economica, tecnica o commerciale, riguardante Avio, le sue attività o l'oggetto di un Ordine e/o Contratto ("Informazioni Riservate"), di cui verrà in ogni modo a conoscenza saranno tenute strettamente riservate e non dovranno essere, senza previo consenso scritto di Avio, in alcun modo utilizzate o divulgate per scopi diversi da quelli strettamente connessi all'espletamento dell'attività commissionata. Il Fornitore garantisce, altresì, la massima riservatezza e protezione dei dati contenuti nei suoi archivi, dei documenti ed informazioni pervenuti da Avio.

Il Fornitore assicura ad Avio che imporrà e garantirà il rispetto dei medesimi obblighi di riservatezza di cui sopra anche da parte dei suoi dipendenti, subappaltatori coinvolti nell'esecuzione dell'Ordine/Contratto a cui abbia comunicato tali informazioni, nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione di un Ordine o Contratto.

Il Fornitore sarà ritenuto responsabile nei confronti di Avio in ordine ad ogni divulgazione non autorizzata da parte di dette persone.

13. LAVORO MINORILE

13.1 Poiché Avio intende intrattenere rapporti esclusivamente con imprese che garantiscano il rispetto dell'infanzia e dell'adolescenza secondo i principi sanciti dalle convenzioni internazionali in materia, il Fornitore assicura e garantisce che i beni o servizi contemplati dall'Ordine/Contratto non sono e non saranno ottenuti usando lavoro forzato o coatto, la servitù per debiti e l'asservimento o lavoro minorile da parte di soggetti di età inferiore a quella prevista per l'avviamento al lavoro dalle norme del luogo nel quale la prestazione è eseguita o in violazione dei salari minimi, degli orari di lavoro straordinari previsti dalle leggi del luogo nel quale la prestazione è eseguita, in ogni caso, di età inferiore ai quattordici anni, fatte salve le sole eccezioni espressamente previste dalle Convenzioni internazionali in vigore in materia.

Il Fornitore garantisce che i beni forniti in accordo all'Ordine/Contratto possono essere esportati in tutto il mondo, inclusi in quei Paesi che proibiscono l'importazione dei beni prodotti con lavoro minorile, lavoro forzato o coatto, servitù per debiti ed asservimento.

13.2 Il Fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente i principi di cui al precedente paragrafo ed a farli osservare da qualsivoglia terzo con il quale intrattenga rapporti per l'esecuzione della presente fornitura, inserendo nei relativi contratti una clausola di contenuto corrispondente a quella di cui sopra e verificandone l'osservanza.

13.3 Avio si riserva la possibilità di risolvere di pieno diritto l'Ordine/Contratto, con effetto immediato qualora i beni che ne costituiscono oggetto risultino essere stati ottenuti, da chiunque ed in qualsiasi stadio della loro fabbricazione o realizzazione, in Italia od all'estero, in violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

14. DIVIETO DI PUBBLICITÀ

14.1 Per qualunque pubblicità od operazione commerciale che faccia riferimento ai rapporti intercorsi con Avio, il Fornitore dovrà chiedere preventivamente espressa autorizzazione scritta ad Avio. Avio dovrà essere sempre informata, tramite comunicazione scritta da parte del Fornitore, dell'eventuale intenzione di utilizzare il suo

nome per pubblicità inerente alle attività del Fornitore, sia attraverso attività commerciali sia attraverso l'uso dei mezzi di comunicazione (carta stampata, televisione, internet, ecc).

Il Fornitore non può usare il nome di Avio o fare riferimento, anche a scopi pubblicitari (ad es. per dare garanzie implicite di qualità/affidabilità), a prodotti forniti ad Avio, senza avere prima avuto formale autorizzazione scritta da Avio.

14.2 Il Fornitore deve ricevere formale autorizzazione scritta da parte di Avio prima di esporre beni o manufatti di disegno Avio o prodotti su specifiche Avio.

15. PRIVACY (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

Ai fini degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", ai sensi dell'art. 13, Avio, Titolare del trattamento, comunica quanto segue:

- a) i dati personali del Fornitore sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati e utilizzati per le finalità funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del Contratto/Ordine nonché per finalità gestionali, statistiche, commerciali, di tutela e gestione del credito;
- b) il conferimento dei suddetti dati è facoltativo ma è comunque necessario ai fini della stipula e del mantenimento dei rapporti di fornitura;
- c) un eventuale rifiuto al conferimento di tali dati comporterebbe l'impossibilità di instaurare o mantenere rapporti di natura commerciale;
- d) i predetti dati possono essere comunicati, ovvero può essere data possibilità di accesso a Società terze incaricate di svolgere attività amministrative, finanziarie, fiscali e legali, a eventuali Società di consulenza di cui Avio potrà avvalersi, Enti, Consorzi, Associazioni, Istituti Bancari aventi finalità di tutela del credito, nonché a soggetti incaricati della revisione del bilancio di Avio e alle Pubbliche Autorità o Amministrazioni per gli adempimenti di legge. Inoltre, i dati personali potranno venire a conoscenza dei responsabili o incaricati nominati da Avio nell'ambito degli enti preposti all'adempimento del Contratto/Ordine;
- e) responsabile del trattamento ex art. 29, D.Lgs. 196/2003 è il responsabile *pro-tempore* dell'Ente Human Resources per Avio Spa e i legali rappresentanti per le altre società del Gruppo che, tra l'altro, sono i soggetti designati per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 del sopra menzionato Decreto Legislativo;
- f) il trattamento è effettuato anche con mezzi informatici e comunque con l'adozione, nei modi previsti dal Disciplinare Tecnico (allegato B al D.Lgs. 196/2003), delle misure minime cautelative della sicurezza e riservatezza dei dati previste dagli artt. 34 e 35 del D.Lgs. 196/2003;
- g) i dati sono conservati presso le sedi legali di Avio e delle altre Società del Gruppo per il tempo prescritto dalle norme applicabili;
- h) l'elenco completo e aggiornato dei responsabili designati da Avio e dalle Singole Società del Gruppo potrà essere richiesto in visione scrivendo al sopra citato responsabile presso le sedi delle Società stesse.

Avio rammenta infine che l'art. 7 D.Lgs. 196/2003 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali anche se non ancora registrati, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati, la loro origine, le finalità e modalità del trattamento nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici. L'interessato può inoltre ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione



dei dati come pure la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. E' anche diritto dell'interessato di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei suoi dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ovvero per comunicazioni commerciali, per l'invio di materiale pubblicitario o per la vendita diretta.

16. RECESSO E RISOLUZIONE

16.1 Avio avrà diritto di recedere dall'Ordine e/o dal Contratto, anche parzialmente, in ogni momento senza alcun onere a proprio carico e senza che il Fornitore abbia il diritto di rivendicare alcun compenso o indennizzo di qualsiasi genere, mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore, senza obbligo di fornire giustificazione alcuna - anche in deroga all'art. 1373, 1° comma c.c., qualora:

- (i) ritenga, a suo insindacabile giudizio, che sia venuta meno l'idoneità tecnica del Fornitore ad effettuare regolarmente la fornitura dei Servizi;
- (ii) ritenga che il Fornitore si trovi in uno stato di difficoltà economica tale da porre in pericolo l'effettuazione regolare della fornitura dei Servizi;
- (iii) nei confronti del Fornitore risultino promosse azioni legali per il recupero dei crediti o procedure esecutive;
- (iv) per qualunque ragione, vengano meno i requisiti del Fornitore richiesti da Avio per l'iscrizione nella propria Anagrafica.

16.2 In aggiunta a quanto già stabilito in altre sezioni delle presenti Condizioni Generali, Avio avrà diritto di risoluzione, con effetto immediato e di pieno diritto, del Contratto/Ordine o di una parte dello stesso mediante semplice notifica scritta al Fornitore, qualora:

- (i) il Fornitore sia inadempiente rispetto alle pattuizioni del Contratto/Ordine e non intraprenda le azioni necessarie per rimediare tali inadempienze entro 15 giorni dalla notifica scritta delle stesse ovvero non prosegua diligentemente le azioni intraprese per riparare alle inadempienze notificate;
- (ii) il Fornitore non ottemperi, nei confronti dei propri dipendenti, agli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi obbligatori;
- (iii) il Fornitore sia inadempiente rispetto alle disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
- (iv) le condizioni patrimoniali/finanziarie del Fornitore possano comprometterne l'impegno di fornitura nei confronti di Avio;
- (v) il Fornitore e/o i propri dipendenti violino le disposizioni previste nel codice di condotta di Avio e nelle normative anticiclaggio e anticorruzione.

16.3 In ogni caso il Fornitore o chi agisce in nome e/o per conto suo, interromperà immediatamente l'esecuzione del Servizio intraprendendo ogni necessaria azione presso i Subfornitori relativamente alle parti date in subappalto e continuerà con diligenza l'esecuzione della parte del Servizio non oggetto di recesso/risoluzione.

In ogni caso il Fornitore, o chi agisce in nome e per conto suo, in caso di recesso/risoluzione da parte di Avio continuerà, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 18, a garantire ad Avio il corretto e diligente svolgimento della propria attività, continuando a fornire ad Avio, a titolo gratuito, gli strumenti idonei in tal senso.

16.4 In ogni caso di recesso o di risoluzione, totale o parziale, di cui sopra e fatto salvo ogni altro diritto della Avio verso il Fornitore, Avio avrà il diritto di:

- (i) prendere possesso in tutto od in parte della parte della fornitura oggetto del recesso, ivi incluse attrezzature e software, in possesso del Fornitore, anche presso le sue unità produttive, quale che sia il suo stadio di completamento, ed utilizzarla per fare completare ad altri la parte di fornitura oggetto del recesso o parte della stessa;
- (ii) commissionare ad altri la fornitura stessa o prodotti equivalenti;
- (iii) addebitare al Fornitore tutte le opere ed i costi addizionali sostenuti da Avio necessari ad ottenere il completamento della fornitura rispetto al prezzo stabilito nell'Ordine/Contratto.
- (iv) richiedere il risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

16.5 In caso di recesso o risoluzione parziali, e per quanto si riferisce alla parte del Servizio non oggetto di recesso, si applicheranno le seguenti pattuizioni:

- (i) le pattuizioni del Contratto /Ordine rimarranno valide per quanto applicabili alla parte di fornitura non oggetto di recesso;
- (ii) un'appropriata riduzione del prezzo d'Ordine/Contratto, a seguito della riduzione dello scopo della Fornitura, sarà stabilita sulla base dei componenti del prezzo o dei prezzi unitari indicati nell'Ordine/Contratto, ove previsti, o altrimenti sarà negoziata tra le Parti. In caso di disaccordo fra le Parti stesse, la relativa controversia sarà definita mediante l'arbitrato di cui alla clausola 20.4.
- (iii) addebitare al Fornitore tutte le opere ed i costi addizionali sostenuti da Avio necessari ad ottenere il completamento della Fornitura rispetto al prezzo stabilito nell'Ordine/Contratto
- (iv) richiedere il risarcimento dei danni eventualmente arrecati alla stessa.

16.6 Avio avrà il diritto di operare ritenute sulle somme dovute o che saranno in seguito dovute al Fornitore in un ammontare tale da garantire ragionevolmente alla Avio il recupero delle somme che possano risultare in seguito a carico del Fornitore.

16.7 Nessuna controversia tra il Fornitore e Avio in merito al recesso o alla risoluzione od in conseguenza degli stessi solleverà il Fornitore dall'obbligo di mettere a disposizione di Avio la parte di fornitura oggetto di recesso/risoluzione o la parte della stessa richiesta da Avio nei termini di cui al comma 16.4.

16.8 Ove le Parti riconoscano che eventi di forza maggiore ritardino le consegne previste per un periodo superiore a 3 (tre) mesi o impediscano definitivamente il proseguimento ed il completamento della fornitura, ciascuna parte avrà il diritto di recedere dal contratto mediante comunicazione scritta all'altra in merito.

In tal caso le Parti collaboreranno al migliore utilizzo di quanto già realizzato dal Fornitore a fronte dell'Ordine/Contratto prima del recesso.

16.10 Nell'evenienza che il Fornitore richieda l'interruzione della Fornitura, il Fornitore dovrà garantire ad Avio la continuità del Servizio per un periodo di tempo sufficiente a qualificare un nuovo Fornitore ed a permettere l'entrata dello stesso senza discontinuità per Avio.

Il Fornitore dovrà dare tutta l'assistenza per assicurare una transizione di quanto da lui già fornito al nuovo Fornitore senza creare discontinuità di servizio per Avio.

16.10 Nel caso in cui il Servizio sia eseguito solo parzialmente dal Fornitore, Avio avrà la facoltà di annullare l'intero Ordine/Contratto, qualora non sia interessata ad un adempimento parziale, fatto salvo il risarcimento del danno.



17. PREZZI

17.1 I prezzi indicati sull'Ordine/Contratto sono fermi e fissi; sono perciò esclusi aggiornamenti o revisioni sulla base di successivi aumenti di costo, fatto unicamente salvo quanto diversamente e specificatamente pattuito per iscritto dall'Ufficio Acquisti AVIO.

17.2 Eventuali aumenti di prezzo dovuti a modifiche costruttive dovranno essere preventivamente comunicati dal Fornitore e, in ogni caso, si riterranno validi e vincolanti per Avio solo se preventivamente accettati per iscritto da quest'ultima.

17.3 La richiesta di incremento dei prezzi da parte del Fornitore, può portare alla cancellazione del Contratto/Ordine stesso da parte di Avio, ai sensi e agli effetti dell'articolo 16, alle condizioni in vigore della Fornitura stessa. Avio non è in nessun caso responsabile per i danni costituiti da mancato guadagno del Fornitore né di altri danni di analoga natura.

17.4 Il Fornitore dichiara e garantisce che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità e a parità di termini e condizioni.

In caso di violazione si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi sanciti dal D.Lgs.231/2002 dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Avio debba ancora effettuare, nonché dalla eventuale cauzione/fidejussione fornita dal Fornitore a garanzia della buona esecuzione del Contratto/Ordine, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

18. PROCEDURE CONCORSALE

18.1 Qualsiasi rapporto contrattuale tra le Parti s'intenderà automaticamente risolto, ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile nel caso in cui venga dato inizio a procedure di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o a qualsivoglia procedura, anche se introdotta da norme entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali, che denoti il venir meno della solvibilità o dell'affidabilità complessiva di una Parte (di seguito cumulativamente la "Procedura"). Tale condizione risolutiva si intende apposta nell'interesse della Parte non oggetto di tali procedure, la quale potrà rinunciare entro 15 (quindici) giorni dall'avveramento dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata a.r.

18.2 Nel caso in cui Servizi avessero per oggetto o comprendessero comunque la fornitura di software, il Fornitore si impegna a depositare, entro 10 (dieci) giorni dalla firma delle presenti Condizioni Generali, presso il Notaio indicato per iscritto da Avio, che ne provvederà alla custodia, tutti i codici sorgente relativi al software (identificarlo/li), fornito in licenza d'uso, nonché il documento (autenticato dal Notaio) attestante i diritti di licenza di Avio indicati nel punto 18.4.

18.3 Avio avrà la facoltà di pretendere la consegna da parte del suddetto Notaio dei codici sorgente di cui al punto precedente a condizione che venga presentato nelle mani del Notaio stesso un documento attestante una Procedura a carico del Fornitore.

18.4 I diritti di Avio sul predetto software si intendono limitati ad una licenza d'uso irrevocabile e gratuita, non cedibile a terzi. Avio utilizzerà la predetta licenza, avvalendosi, se del caso, di società terze, unicamente per le esigenze aziendali che avevano motivato

l'Ordine/Contratto al Fornitore oltre agli eventuali sviluppi. Non sono considerati terzi, e possono pertanto utilizzare la suddetta licenza, le società collegate a o controllanti di o controllate da Avio nonché i successori o aventi causa di queste.

18.5 Copia delle presenti Condizioni Generali sarà depositata a mani del Notaio sopra individuato unitamente ai codici sorgente.

19. STORNO DEL PERSONALE E CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA

19.1 Il Fornitore si obbliga nei confronti di Avio, anche in nome e per conto dei suoi Subfornitori, ed in ottemperanza a quanto disposto dal Codice di Condotta Avio, a non promuovere, senza il preventivo consenso scritto della stessa Avio, direttamente o indirettamente, alcuna azione al fine di contattare ed assumere dipendenti di Avio che siano stati coinvolti nell'esecuzione del Contratto/Ordine.

19.2 In caso di violazione di quanto disposto nel precedente comma il Fornitore riconoscerà ad Avio, a titolo di penale, una somma equivalente alla retribuzione lorda corrisposta al dipendente nell'ultimo anno precedente il trasferimento, oltre ad una penale pari al 10% del valore del Contratto, oltre a costituire titolo per la legittima interruzione della fornitura.

19.3 Il Fornitore si impegna a non intrattenere rapporti direttamente o indirettamente con i Clienti di Avio e/o i clienti di quest'ultimi per la durata dell'Ordine/Contratto e successivi ad essi per un periodo minimo di cinque anni, salvo diversa espressa pattuizione scritta da parte di Avio.

20. LEGGE APPLICABILE, FORO COMPETENTE E ARBITRATO

20.1 Le presenti Condizioni Generali d'Acquisto, nonché i Contratti in essere tra le Parti per effetto degli Ordini, saranno interpretati e governati secondo la legge italiana, con esclusione delle sue disposizioni relative ai conflitti di sistemi di diritto e con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per la Vendita Internazionale di Beni eventualmente applicabili.

20.2 Nel caso in cui le Parti abbiano la sede legale nello stesso Paese, la risoluzione delle relative controversie che dovessero insorgere tra loro in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione degli Ordini/Contratti sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma, con concorde espressa esclusione di ogni eventuale altro Foro concorrente o alternativo.

Le Parti di comune accordo, possono convenire per iscritto di rimettersi ad arbitrato della Camera di Commercio di Roma.

20.3 Nel caso di controversie transfrontaliere in cui le Parti hanno sedi legali in Paesi diversi, salvo diversa espressa pattuizione scritta fra le Parti stesse, la risoluzione delle relative controversie che dovessero insorgere tra loro in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione degli Ordini/Contratti sarà definita secondo procedura arbitrale ai sensi del Regolamento di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale da tre arbitri nominati in conformità a tale Regolamento. L'arbitrato avrà luogo a Roma e la lingua del procedimento e del lodo sarà la lingua inglese.

20.4 Nel caso di mancato accordo tra le Parti in merito alla riduzione del prezzo d'Ordine/Contratto di cui all'art. 16.5 (ii), la risoluzione della relativa controversia, indipendentemente dai Paesi in cui le Parti hanno la sede legale, verrà deferita a un arbitro unico in conformità al Regolamento arbitrale della Camera di Commercio di Roma.

L'arbitrato avrà luogo a Roma.



L'arbitro deciderà secondo diritto, salvo che le Parti pattuiscono che decida secondo equità.

21. BLACK LISTS

21.1 Sarà cura del Fornitore verificare che le ditte Subfornitrici cui si rivolge non rientrino nelle liste di riferimento per la prevenzione dei reati con finalità di terrorismo avvalendosi, a titolo esemplificativo, dei seguenti siti web:

http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consolid_en.htm

<http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/>

21.2 Qualora la ditta Subfornitrice risultasse presente negli elenchi sopra citati, il Fornitore dovrà immediatamente segnalare tale circostanza ad Avio ed interrompere ogni rapporto contrattuale con la ditta Subfornitrice medesima.

21.3 In caso di violazione, Avio non corrisponderà al Fornitore alcun corrispettivo relativamente alla parte di fornitura prestata dalla ditta Subfornitrice di cui sopra e si riserverà, inoltre, il diritto di risolvere ogni rapporto contrattuale con il Fornitore.

22. DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Il Fornitore attesta di non essere mai stato destinatario di comunicazione o di informazione antimafia interdittiva a suo carico da parte del Prefetto, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 così come modificato D.Lgs. 218/2012 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

Nel caso divenga destinatario di comunicazione o di informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto a suo carico, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 così come modificato D.Lgs. 218/2012 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), il Fornitore si impegna ed obbliga a darne immediata comunicazione ad Avio e il presente contratto sarà da ritenersi a tutti gli effetti nullo, senza oneri di alcun genere per Avio.

Qualora la fornitura fosse già avvenuta, in tutto o in parte, i materiali forniti saranno considerati scarto a carico del Fornitore.

23. DURATA DELLE CONDIZIONI GENERALI

Le presenti Condizioni Generali hanno validità di 5 (cinque) anni dalla data della loro sottoscrizione. Spirato il predetto termine, le Condizioni Generali si intenderanno tacitamente rinnovate per ulteriore periodo di 5 (cinque), salvo che una delle parti non invii all'altra una comunicazione scritta di non rinnovo con almeno sei mesi di preavviso rispetto alla scadenza originaria o prorogata. Relativamente ai contratti già in vigore alla data di scadenza, le Condizioni Generali continueranno a mantenere la loro efficacia in relazione agli stessi.

24. VARIE

24.1 L'eventuale inefficacia di una clausola delle presenti condizioni o di successivi accordi integrativi non comporterà l'invalidità delle altre condizioni.

24.2 OBBLIGO DI RISPETTARE IL CODICE DI COMPORTAMENTO E IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ADOTTATO DA AVIO S.p.A. AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 E MANLEVA

Il Fornitore si obbliga a rispettare, e a far rispettare al proprio personale apicale e sottoposto, i principi del Codice di Condotta e le norme e le previsioni del Modello di organizzazione e gestione adottato da Avio S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e debitamente portati a conoscenza del Fornitore. La violazione delle regole previste dai predetti documenti rappresenteranno grave

inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Il Fornitore manleva Avio S.p.A. fin d'ora per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei citati Codice di comportamento e Modello di organizzazione e gestione da parte del Fornitore o del suo personale apicale o sottoposto.

24.3 CLAUSOLA RISOLUTIVA

Qualora il Fornitore, o il suo personale apicale o sottoposto, violi le norme previste dal Codice di Condotta e/o anche un sola delle norme e/o delle previsioni del Modello di organizzazione e gestione adottato da Avio S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 231/2001 debitamente portati a conoscenza del Fornitore, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 da parte del Fornitore o del suo personale apicale o sottoposto o ancora in caso di indagini riguardanti il Fornitore o il suo personale apicale o sottoposto, Avio S.p.A. potrà risolvere il presente Ordine/Contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo PEC o raccomandata a.r..

La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di Avio S.p.A..

Avio S.p.A. potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patendi.

24.4 SOSPENSIONE

Sarà comunque in facoltà di Avio S.p.A. di sospendere l'efficacia del presente Ordine/Contratto in caso di notizia del coinvolgimento del Fornitore, o del suo personale apicale o sottoposto, in procedimento giudiziario riguardante i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

La sospensione opererà dal ricevimento della comunicazione inviata da Avio S.p.A. a mezzo PEC o lettera raccomandata a.r..

La sospensione verrà meno con la comunicazione di esercizio del diritto di risoluzione del Ordine/Contratto di cui alla precedente clausola risolutiva, ovvero a ricevimento di comunicazione da parte di Avio S.p.A. di accertata cessazione delle ragioni per le quali è stata disposta.

24.5 CLAUSOLA CONTRATTUALE PER RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX ART. 25-DUODECIES DEL D.LGS. 231/2001 "IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE"

Il Fornitore dichiara di non avvalersi di manodopera irregolare né di lavoratori privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto né di lavoratori minorenni o soggetti a condizioni di lavoro degradanti. Dichiara inoltre di aver acquisito i permessi di soggiorno, i certificati di attribuzione di Codice Fiscale da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate (o i certificati preliminari al rilascio/rinnovo di volta in volta rilasciati dalle Questure competenti nel caso in cui non fosse possibile acquisire il permesso di soggiorno all'atto dell'assunzione).

24.6 CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

Il Fornitore non riceverà e non offrirà, prometterà o darà, denaro o altra utilità, sia direttamente che indirettamente, ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori o a sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti citati, in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio o degli obblighi di fedeltà, per avere in cambio un'azione o un'omissione nell'interesse o a vantaggio di Avio S.p.A.

24.7 CONTROLLI EX D.LGS. 231/2001

Il Fornitore si rende disponibile a permettere l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza di Avio S.p.A., previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati



personali.

Il Fornitore è informato e accetta che i controlli possano essere eseguiti per mezzo delle funzioni aziendali di Avio S.p.A. o di terzi specialisti incaricati.

24.8 SEGNALAZIONI EX D.LGS. 231/2001

Il Fornitore si impegna a segnalare all'Organismo di Vigilanza di Avio S.p.A. secondo le modalità previste dal Modello casi di violazioni del Codice di Condotta e delle previsioni del Modello di organizzazione e gestione adottato da Avio S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché l'eventuale coinvolgimento proprio, o del proprio personale apicale o sottoposto, in procedimenti giudiziari relativi ai reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

24.9 LEGGE SEVESO

Si comunica al Fornitore che il sito Avio di Colferro è soggetto al D.Lgs. 334/99, D.Lgs. 238/05 (Seveso) e successive modifiche. Pertanto si fa obbligo a tutto il personale del Fornitore di rispettare tutte le indicazioni che verranno fornite all'ingresso in ditta qualora si presenti la necessità di dover operare nelle zone sotto tale vincolo.

24.10 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (OVE APPLICABILE)

Se, sul Sito oggetto dell'Ordine/Contratto, il Fornitore rinviene sostanze tossiche, sostanze pericolose o rifiuti pericolosi (o come tali termini possono essere definiti in qualsiasi ordinanza o regolamento promulgati da qualsivoglia legge applicabile - tra cui il decreto legislativo 152/2006, come successivamente modificato e integrato dal ministeriale decreto n. 161/2012), collettivamente, i "materiali pericolosi", che richiedono un trattamento e/o smaltimento speciale, il Fornitore informa immediatamente AVIO, la quale adotterà prontamente tutte le precauzioni necessarie per smaltire legalmente tali sostanze.

Il Fornitore si impegna a smaltire correttamente - o assicurarsi che vengano smaltiti correttamente nel caso in cui non possieda i requisiti necessari richiesti dalle normative vigenti in materia - tutti i materiali pericolosi prodotti o generati nel corso della sua attività. Il Fornitore manleverà e terrà indenne AVIO da ogni e qualsiasi pretesa, danno, perdita, azioni legali, richieste, giudizi e le spese derivanti da o relative a (i) la presenza di eventuali sostanze pericolose che sono presenti sul Sito dall'inizio dei lavori, o (ii) improprio trattamento o smaltimento dei materiali pericolosi da parte del Fornitore.

Il Fornitore produrrà ad AVIO la certificazione dell'avvenuto smaltimento.

Fatte salve le disposizioni di cui sopra, il Fornitore dovrà rispettare in ogni momento le leggi vigenti in materia di suolo e tutela delle acque dall'inquinamento, gestione dei rifiuti speciali, materiale da imballaggio, inquinamento acustico ambientale e inquinamento atmosferico, nonché in relazione alla gestione e all'opportuno utilizzo del suolo e delle rocce di scavo e/o quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di sicurezza e ambiente e successive modifiche, assicurando la piena ed esclusiva responsabilità per ogni conseguente violazione relativa alla propria attività e/o all'attività svolta dai subappaltatori.

Dichiariamo di aver preso visione e di essere d'accordo sulle presenti Condizioni Generali d'Acquisto.

PER ACCETTAZIONE

Timbro e Firma _____

Ruolo _____

Data _____

In particolare, dopo aver esaminato il contenuto, approviamo specificatamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole delle suddette Condizioni Generali d'Acquisto: 1.3 e 1.6 (generalità); 2 (Disegni ed altri documenti tecnici ed attrezzature specifiche); 3 (consegna); 4 (qualità dei Servizi); 5 (garanzia); 6 (modifiche dei Servizi); 7 (subappalto); 8 (ritardi di consegna e penalità relative); 11.2 (divieto emissione tratte e non cedibilità crediti); 11.3, 11.4, 11.5 e 11.6 (pagamenti); 12 (diritti di proprietà industriale); 14 (Divieto di pubblicità); 16 (recesso e risoluzione contratto a valore/ordine); 17 (prezzi d'ordine); 18 (procedure concorsuali); 19 (storno del personale e clausola di non concorrenza); 20 (legge applicabile, foro competente e arbitrato); 21 (Black List); 22 (Adempimenti Relativi Alla Certificazione Prefettizia Antimafia); 23 (Durata delle condizioni generali); 24.1 (Varie); 24.2 (Obbligo di rispettare il Codice di comportamento e il Modello di Organizzazione e Gestione adottato da Avio S.p.A. ai fini del D.Lgs. 231/2001 e Manleva); 24.3 (Clausola risolutiva); 24.5 (Sospensione); 24.6 (Clausola contrattuale per responsabilità amministrativa degli enti ex art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"); 24.7 (Clausola Anticorruzione); 24.8 (Controlli ex D.Lgs. 231/2001); 24.9 (Segnalazioni ex D.Lgs. 231/2001).

PER ACCETTAZIONE ESPRESSA

Timbro e Firma _____

Ruolo _____

Data _____